

Proposta N. 39 Prot. Data 11/08/2016		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ <p style="text-align: center;">L'impiegato responsabile</p> _____
---	---	---

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 89 del Reg. Data 05/10/2016	OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, A) D. LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 322/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI - NELLA CAUSA CIVILE SCARDINO ROSA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 2301/2013 - NOTIFICATA A QUEST'ENTE PER L'ESECUZIONE IL 27/06/2016 ED APPELLATA IN DATA 28/07/2016.-
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.					Pres. Ass.		
1	FERRO VITTORIO	SI	-	13	FERRARA ANNA LISA	SI	-
2	SCIBILIA NOEMI	SI	-	14	PUMA ROSA ALBA	SI	-
3	CALAMIA MARIA PIERA	-	SI	15	CRACCHIOLO FILIPPO	SI	-
4	MELODIA GIOVANNA	SI	-	16	SUCAMELI GIACOMO	-	SI
5	BARONE LAURA	SI	-	17	DARA FRANCESCO	-	SI
6	VIOLA FRANCESCO	SI	-	18	ALLEGRO ANNA MARIA	SI	-
7	LOMBARDO VITO	SI	-	19	NORFO VINCENZA	-	SI
8	ASTA ANTONINO	SI	-	20	MESSANA SAVERIO	SI	-
9	CUSUMANO FRANCESCO	SI	-	21	CALANDRINO GIOVANNI	SI	-
10	SALATO FILIPPO	SI	-	22	CAMARDA CATERINA	SI	-
11	CUSCINA' ALESSANDRA	SI	-	23	RUISI MAURO	SI	-
12	MANCUSO BALDASSARE	SI	-	24	PITO' GIACINTO	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 20

TOTALE ASSENTI N. 4

Assume la Presidenza il Presidente Baldassare Mancuso
Partecipa il V/Segretario Generale del Comune Dr. Francesco Maniscalchi

Consiglieri scrutatori

- 1) Messina Saverio
- 2) Pitò Giacinto
- 3) Puma Rosalba

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 20

Entra in aula il Cons.re Sucameli

Presenti n. 21

IL PRESIDENTE

Passa a trattare l'argomento posto al n. 7 dell'o.d.g. relativo a: **RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, A) D. LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 322/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI - NELLA CAUSA CIVILE SCARDINO ROSA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 2301/2013 - NOTIFICATA A QUEST'ENTE PER L'ESECUZIONE IL 27/06/2016 ED APPELLATA IN DATA 28/07/2016.-**, e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, A) D. LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 322/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI - NELLA CAUSA CIVILE SCARDINO ROSA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 2301/2013 - NOTIFICATA A QUEST'ENTE PER L'ESECUZIONE IL 27/06/2016 ED APPELLATA IN DATA 28/07/2016.-**

Premesso che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art. 194 d.lgs 18/08/2000 n. 267 (TUEL) che individua, con elencazione ritenuta tassativa le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;
- l'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs 267/2000 prevede il riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'Ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, è bene precisare, non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione, e ciò in quanto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16/06/2000, n. 8223) *"...l'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva ...non si configura*

come comportamento idoneo ad escludere l'ammissibilità della impugnazione. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile l'impugnazione proposta da un comune avverso una sentenza esecutiva che lo condanni al pagamento di una somma di denaro anche quando il suddetto comune abbia, con proprie delibere, riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 d.lgs. del 25/2/1995 n.77 [ora, Art. 194, comma 1, lett a), T.U.E.L.] la legittimità del debito fuori bilancio, accertata in sentenza, atteso che così agendo il comune si è meramente adeguato alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, e che il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dalla norma citata per l'adeguamento del debito fuori bilancio...”;

- invero, l'Avvocatura Comunale, con nota prot. n. 17194 del 29/07/2016, ha comunicato al Settore Servizi Tecnici e p.c. al Sindaco che “...ravvisandone, per come anticipato, giusti motivi in fatto ed in diritto, [la stessa] ha provveduto ad inoltrare, in data 28.07.2016, alla signora Scardino Rosa, atto di appello, che si allega in copia, avverso la richiamata sentenza, con contestuale richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c. della sua efficacia esecutiva, attesa l'ingiustizia di tale pronunciamento, nonché l'entità delle somme con esso liquidate in favore della controparte vittoriosa, pari ad € 44.957,73 oltre interessi a titolo di risarcimento ex art. 2051 e/o 2043 c.c. per danni fisici, nonché spese di lite per € 3.972,00, oltre iva, cpa e spese...”;

Atteso che:

- con delibera n. 76 del 20/03/2014 , la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, a resistere in giudizio;
- in data 09/06/2016 il Giudice del Tribunale di Trapani, nel proc. iscritto al N.R.G. 2301/2013, ha emesso sentenza n. 322/2016, con la quale ha così definitivamente deciso:
condanna il Comune di Alcamo, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Scardino Rosa della somma di euro 44.957,73, oltre interessi legali dalla decisione fono al soddisfo;
condanna il Comune di Alcamo, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di Scardino Rosa delle spese di lite che liquida in euro 3.972,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% ed euro 668,00 per esborsi;
pone le spese della CTU, nella misura liquidata in atti, definitivamente a carico del Comune di Alcamo.
- l'attrice, in data 27/06/2016, ha provveduto a notificare la predetta allegata sentenza munita di formula esecutiva, a quest'Ente, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, presso la propria sede (Palazzo di Città), con ciò manifestando la chiara volontà di porre in esecuzione detta sentenza, acquisita in pari data al prot. gen n. 32498 e pervenuta a questo Ufficio in data 07/07/2016;
- siffatte modalità notificatorie hanno costituito, altresì, il presupposto imprescindibile per dare avvio al procedimento, ai sensi dell'art. 55 bis del Vigente Regolamento di Contabilità, di cui alla presente Deliberazione, posto che “... lo spatium deliberandi di **120 giorni** imposto dall'art. 14, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell'Amministrazione, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all'organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo che, eventualmente, il creditore insoddisfatto intenda intentare nel prosieguo e **la notificazione del titolo giudiziale esecutivo, ai fini dell'esperimento dell'azione di ottemperanza** [alternativa all'ordinaria azione esecutiva] **avente ad oggetto somme di danaro, deve quindi essere fatta all'amministrazione presso la sua sede reale** (Cons. St., sez. IV, 22 maggio 2014,

n. 2654; Tar Lazio, I quater, 27 aprile 2015. n. 6025, da ultimo richiamate da Cons. St., sez. I, 29 marzo 2016, n. 3854)...”;

- si deve procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza, nonché di ogni altra spesa alla stessa comunque inerente (cfr. parere Corte dei Conti Regione Siciliana – Sezione Controllo, n. 55/2014), come spese per la disposta CTU pari ad € 435,54, (cfr. allegata fattura n. 9 del 14/05/2016) e per spese di registrazione della sentenza pari ad € 1.349,00 (cfr. allegato modello F23), il tutto per complessivi € **53.205,89**, comprendente: € **44.957,73** per danni fisici per come liquidati in sentenza; € **6.463,62** per spese legali liquidate (di cui € 3.972,00 per onorario, € 595,80 per spese generali 15%, € 182,71 per cpa 4%, € 1.045,11 per iva al 22%, € 668,00 per spese esenti); € **435,54** per spese CTU (€ 350 per onorario, € 77,00 per iva al 22%, € 8,58 per cpa 2%); € 1.349,00 per spese di registrazione sentenza;
- che la superiore somma di € 53.205,89, ai fini del presente riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio, si da ricondurlo nelle previsioni del bilancio e, per l'effetto, potere procedere al relativo pagamento, deve forfettariamente elevarsi ad € **55.000,00**, onde far fronte alla corresponsione degli interessi legali sino al soddisfo, per come statuito in sentenza, nonché di ogni altra eventuale connessa spesa, ad oggi non prevista né preventivabile;
- in data 24/06/2016 questo Settore unitamente all'Avvocatura Comunale trasmetteva nota raccomandata n. 32057 all'Avvocato Andrea Grosso Commissario Liquidatore della FARO ASSICURAZIONE recante “*sentenza n. 322/2016 emessa dal Tribunale di Trapani - Scardino Rosa c/ Comune di Alcamo – Richiesta di riconoscimento del credito ex art. 252 comma 6 D. lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private)*”;
- preso atto che la signora Scardino Rosa, nonostante gli fosse stato formalmente richiesto da questo Settore, con richiamata nota pec n. 36422 del 21/07/2016, inviata al proprio difensore, avv. Fabio Serafino, non ha fatto pervenire (a mezzo pec), nei termini concessigli (8 giorni), proprio assenso onde pre-definire con quest'Ente un piano di pagamento rateale, di cui all'art. 194, comma 2, D.Lgs. 267/2000, si è ritenuto di dovere, in coerenza a quanto comunicato al creditore ovvero che si sarebbe proceduto *conseguenzialmente a tutela delle ragioni patrimoniali dell'Ente*, prevedere, tra l'altro, che il materiale pagamento del riconosciuto debito fuori bilancio derivante dalla superiore sentenza, debba essere differito all'esito della *richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c. della sua efficacia esecutiva*, il cui pronunciamento da parte dell'adita Corte di Appello di Palermo avverrà all'udienza di comparizione, fissata per il **09/12/2016**;
- cosicché, in caso di auspicabile accoglimento di tale istanza cautelare *nulla quaestio*, in quanto l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza rimarrebbe sospesa fino alla decisione definitiva, mentre in caso di rigetto della stessa istanza, quest'Ente potrà e dovrà procedere al pagamento, in favore della creditrice, Scardino Rosa, di quanto *ut supra* enucleato, anche sulla scorta di un provvedimento giudiziale emanato dall'adita Corte di Appello di Palermo *in limine litis*, che, sebbene provvisorio e non costituendo anticipazione di giudizio alcuna, sarebbe comunque corroborativo delle statuizioni condannatorie di cui all'appellata sentenza di primo grado;
- considerato che per il riconoscimento del citato debito può farsi fronte con le somme allocate cod classificazione 1.11.1. “Missione 1 Servizi istituzionali, Generali e di Gestione.” Programma 11 Altri servizi generali, titolo I del bilancio esercizio 2016 gestione provvisoria;
- richiamato l'art. 194 del d. lgs. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la fattispecie da riconoscere obbligatoriamente;
- vista la Delibera di Giunta di approvazione N.242 del 13/07/2016 di approvazione della relazione illustrativa al rendiconto di gestione 2015 nella quale è anche determinato il risultato di amministrazione per l'anno 2015, nonché l'importo accantonato al fondo

rischi e spese future per un importo complessivo di € 2.825.088,26 che include l'importo relativo al debito della sentenza di cui al presente atto;

- ritenuto opportuno utilizzare il Fondo accantonato per contenzioso per l'importo di € **55.000,00** mediante variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 esercizio 2016 gestione provvisoria, con applicazione della predetta quota di € **53.660,00** alla missione 01- programma 11 - titolo 1 - spese correnti;
- di dare atto che la spesa rientra nei limiti all'art.163 comma 2 D. lgs 267/2000 e che dove non assunta arreca un danno certo e grave all'Ente in termini di maggiori oneri di pagamento;
- visto art. 23, comma 5, della L. 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs del 30/03/2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;
- visto il parere del Collegio dei revisori dei Conti reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B), n. 6, del TUEL in data.....;
- vista la comunicazione trasmessa dal Segretario Generale in cui si legge che trasmetterà in seguito la sua relazione;
- visto il parere reso dalla competente Commissione consiliare in data.....;
- visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPONE DI DELIBERARE

- di riconoscere, la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari ad € **55.000,00** derivante dalla sentenza n. 322/2016 emessa dal Tribunale di Trapani, nella causa civile iscritta al N.R.G. 2301/2013 promossa dalla Sig.ra Scardino Rosa;
- di variare il bilancio di previsione 2016-2018 esercizio 2016 gestione provvisoria con applicazione della quota di € **55.000,00** alla missione 01 - programma 11 - titolo 1 - spese correnti;
- di dare atto che il debito relativo alla sentenza in oggetto di € **55.000,00**, trova copertura finanziaria alla missione 01 - programma 11 - titolo 1 spese correnti del bilancio esercizio 2016 gestione provvisoria;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria;
- di disporre il differimento del pagamento della superiore somma, nella misura in cui sarà rendicontata, all'esito dell'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., in premessa richiamata, non dovendosi, per l'effetto, procedere ad alcun pagamento, in caso di accoglimento della stessa, sino al pronunciamento definitivo dell'adita Corte di Appello di Palermo;
- di trasmettere il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L.289/2002;
- di dare atto che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento debito fuori bilancio verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell'art. 193, comma 2 del D. lgs. 267/2000.

Presidente:

Riferisce che il provvedimento ha riportato i pareri favorevoli del servizio finanziario, dei revisori e delle commissioni ed invita il Cons.,re Ferrara a relazionare

Cons.re Ferrara:

Relazione ampiamente sulle valutazioni che hanno portato alla sentenza di cui si occupa questa sera il Consiglio. Riferisce ancora che avverso questa sentenza il Comune ha proposto appello almeno per il riconoscimento del concorso in colpa perché in effetti non esiste alcuna buca ma una leggera sconnessione del manto stradale che con una maggiore attenzione da parte della Sig.ra Scardino non avrebbe sicuramente provocato l'incidente di cui si sta trattando.

Nelle more di questo ulteriore grado di giudizio il Comune ha avanzato richiesta di una sospensione del procedimento di esecuzione. Ricorda ancora che all'epoca del sinistro l'Ente non era coperto da assicurazione in quanto la compagnia FARO con cui era stata stipulata la polizza era stata posta in liquidazione.

Cons.re Messana:

Sottolinea che oltre al danno c'è stata per l'Ente la beffa perché il Comune non sapeva che l'assicurazione con cui aveva stipulato una polizza era in dissesto finanziario.

Chiede quindi di sapere se questa informazione era stata resa nota da poco o da mesi.

Cons.re Sucameli:

Ritiene, per paradosso, che occorre ci sia nell'ente il controllore di chi controlla e per motivo ritiene di fare bene a non votare, così come farà alcun debito fuori bilancio.

Chiede quindi di sapere chi doveva controllare questa situazione anche perché bisogna anche dare risposte ai cittadini.

Avv. Mistretta:

Riferisce che i fatti di cui si sta trattando risalgono al 2008 e a quel tempo la compagnia assicurativa era la FARO Assicurazioni che aveva in gestione tutti i sinistri con una franchigia di 2.500,00 euro.

Quando la Sig.ra Scardino propose atto di citazione la FARO Assicurazione si costituì in giudizio con proprio legale e questa causa finì con abbandono del giudizio delle parti perché il Giudice non ammise le prove dell'attrice perché troppo generiche. La richiesta fu poi riproposta ma nel frattempo la FARO Assicurazioni era stata posta in liquidazione coatta amministrativa pertanto non poteva più assistere l'ente e pertanto il Comune è stata difesa da lei. Purtroppo in quella occasione il Giudice non ha consentito né prove testimoniali né il deposito di comparse testimoniali e per emettere sentenza si è avvalso solo di una lettura frettolosa delle testimonianze. Il comune ha ritenuto di proporre appello e ha chiesto la sospensione e l'udienza è fissata per il 19 dicembre

Cons.re Messana:

Ringrazia l'Avv. Mistretta e chiede di sapere come si andranno a liquidare i 55.000 euro che ora dovranno essere liquidati, nel che il Comune vincesse l'appello.

Presidente:

Chiede di sapere quanto si dovrebbe pagare in più non pagando ora e nel caso in cui si perdesse l'appello.

Avv. Mistretta:

Precisa che tutte le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive e la parte entro 120 giorni può metterle in esecuzione ma l'ente ha chiesto la sospensione e se sarà accolta le somme reperite non dovranno essere subito liquidate ma si attenderà la sentenza della Corte di appello.

Cons.re Ruisi:

Per dichiarazione di voto annuncia il voto favorevole del suo gruppo e ringrazia l'Avv. Mistretta per la chiarezza espositiva che ha consentito al Consiglio di comprendere la provvisorietà della sospensione.

Tutto ciò è in linea con quanto diceva prima in relazione all'adozione dei criteri da adottare in caso di debiti fuori bilancio e consentire al Consiglio di essere consapevole a partecipare.

Cons.re Messana:

Per dichiarazione di voti si dichiara soddisfatto dei chiarimenti ricevuti ed annuncia il proprio voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: **RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, A) D. LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA N. 322/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI - NELLA CAUSA CIVILE SCARDINO ROSA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 2301/2013 - NOTIFICATA A QUEST'ENTE PER L'ESECUZIONE IL 27/06/2016 ED APPELLATA IN DATA 28/07/2016.-**

Visti i pareri resi ai sensi di legge

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista il parere reso dalla II^a Commissione Consiliare con verbale n. 5 del 23/09/2016;

Visto il verbale n. 38 del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 18/08/2016;

Con n. 20 voti favorevoli espressi per alzata di mano ad unanimità dei Consiglieri presenti il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

- di riconoscere, la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa per un importo complessivo pari ad € **55.000,00** derivante dalla sentenza n. 322/2016 emessa dal Tribunale di Trapani, nella causa civile iscritta al N.R.G. 2301/2013 promossa dalla Sig.ra Scardino Rosa;
- di variare il bilancio di previsione 2016-2018 esercizio 2016 gestione provvisoria con applicazione della quota di € **55.000,00** alla missione 01 - programma 11 - titolo 1 - spese correnti;
- di dare atto che il debito relativo alla sentenza in oggetto di € **55.000,00**, trova copertura finanziaria alla missione 01 - programma 11 - titolo 1 spese correnti del bilancio esercizio 2016 gestione provvisoria;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria;
- di disporre il differimento del pagamento della superiore somma, nella misura in cui sarà rendicontata, all'esito dell'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c., in premessa richiamata, non dovendosi, per l'effetto, procedere ad alcun pagamento, in caso di accoglimento della stessa, sino al pronunciamento definitivo dell'adita Corte di Appello di Palermo;
- di trasmettere il presente provvedimento alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L.289/2002;
- di dare atto che la presente deliberazione consiliare di riconoscimento debito fuori bilancio verrà allegata, in copia, al rendiconto della gestione in corso ai sensi dell'art. 193, comma 2 del D. lgs. 267/2000.

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, C. 1, A) D. LGS. 267/2000
DERIVANTE DA SENTENZA N. 22/2015 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA
CIVILE GIOE' VITO C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 987/2013 - ESECUTIVA DAL 12/03/2015.**

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo lì 25/07/2016

Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici
F.to Ing. E. A. Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari:

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 27/07/2016

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto approvato e sottoscritto _____

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Baldassare Mancuso

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Vittorio Ferro

IL VSEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 11/10/2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)
- _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Maniscalchi